

sportartenlehrer.ch

Statuti

sportartenlehrer.ch

Amministrazione degli esami federali per maestri di discipline sportive della Svizzera

Per motivi di chiarezza viene utilizzata ovunque la forma maschile, nonostante il testo sia rivolto sia alle donne sia agli uomini.

I Denominazione, sede e scopo dell'associazione

1. Denominazione e sede

La denominazione sportartenlehrer.ch indica un'associazione neutrale dal punto di vista politico e confessionale ai sensi dell'Art. 60 e segg. del Codice Civile. La sede dell'associazione è stabilita dal Consiglio direttivo.

2. Scopo

L'associazione sportartenlehrer.ch si prefigge lo scopo di svolgere gli esami federali per i maestri delle discipline sportive più diffuse per le associazioni sportive e le associazioni professionali aderenti con il supporto della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). L'associazione rappresenta inoltre gli interessi dei suoi membri nell'ambito degli esami federali.

Oltre ad organizzare corsi di formazione e aggiornamento relativi agli esami federali, l'associazione sportartenlehrer.ch può offrire ai suoi membri altre proposte e attività, che tuttavia devono essere autofinanziate ed essere chiaramente separate dalle attività aventi diritto a sovvenzioni.

II Adesione

3. Adesione

Possono diventare membri le associazioni sportive e le associazioni professionali a carattere nazionale, le quali con la formazione e l'aggiornamento e con la rappresentazione degli interessi dei maestri di discipline sportive soddisfano i requisiti dei regolamenti d'esame di sportartenlehrer.ch.

4. Ammissione dei membri

Le domande di ammissione, a seguito di esito positivo del colloquio preliminare con il Presidente, devono essere redatte per mezzo del modulo di adesione ufficiale con la dichiarazione di impegno a rispettare gli statuti e i regolamenti di sportartenlehrer.ch, e quindi inoltrate per iscritto al Consiglio direttivo, il quale vaglierà l'ammissione.

5. Uscita ed esclusione

È possibile uscire dall'associazione, con effetto dall'anno successivo, inoltrando una dichiarazione scritta al Presidente entro tre mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

La domanda di uscita viene vagliata dal Consiglio direttivo. Il membro uscente conserva la responsabilità di adempiere ai propri impegni organizzativi e finanziari per l'anno in corso. Il ricorso all'esclusione può essere esercitato qualora un membro violi gravemente i presenti statuti, gli altri regolamenti e i suoi obblighi, oppure non possa più soddisfare le condizioni dei regolamenti d'esame di sportartenlehrer.ch. La decisione ultima sull'esclusione spetta all'Assemblea dei membri, dietro richiesta del Consiglio direttivo. L'esclusione non esonera il membro dai suoi impegni finanziari per l'anno d'esercizio in corso.

III Organi

6. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei membri
- b) il Consiglio direttivo
- c) i revisori dei conti.

7. L'Assemblea dei membri

L'organo supremo di sportartenlehrer.ch è l'Assemblea dei membri, diretta dal Presidente. L'Assemblea dei membri ordinaria ha luogo con cadenza annuale entro i primi sei mesi dell'anno d'esercizio.

La data dell'Assemblea dei membri viene comunicata per iscritto ai membri con un anticipo minimo di 60 giorni. Le domande dei membri devono essere presentate al Consiglio direttivo almeno 40 giorni prima dell'Assemblea dei membri. L'invito con l'ordine del giorno scritto deve essere recapitato ai membri almeno 20 giorni prima dell'Assemblea dei membri ordinaria o straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea dei membri possono essere prese decisioni unicamente in merito ai punti dell'ordine del giorno e alle domande presentate secondo la procedura di cui all'Art. 7 par. 2. Le domande relative a punti non all'ordine del giorno presentate all'Assemblea dei membri da membri o altre figure autorizzate ad avanzare domande, possono essere discusse e deliberate soltanto qualora l'Assemblea acconsenta con i due terzi dei voti dei membri presenti.

L'Assemblea dei membri ha i seguenti compiti irrevocabili:

- a) Elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti
- b) Approvazione del rendiconto annuale e del rapporto dei revisori / Approvazione dell'operato del Consiglio direttivo
- c) Approvazione del budget annuale
- d) Determinazione della quota associativa
- e) Modifica degli statuti
- f) Delibera sulle domande
- g) Scioglimento dell'associazione.

Un quinto dei membri aventi diritto di voto, la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o i revisori dei conti possono richiedere la convocazione di un'Assemblea dei membri straordinaria dietro indicazione dell'ordine del giorno. La domanda, corredata di motivazione, deve essere presentata per iscritto al Presidente. Qualora tutti i membri acconsentano per iscritto alla domanda in oggetto, l'Assemblea dei membri straordinaria può essere sostituita da una delibera a mezzo circolare. In caso contrario il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci straordinaria con un preavviso minimo di 20 giorni.

In occasione delle Assemblee ordinarie e straordinarie ciascun membro detiene un voto. Qualora un membro sia rappresentato da più partecipanti, tale membro è tenuto a desi-

gnare preventivamente il partecipante avente diritto di voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di convocare all'Assemblea dei membri anche ospiti non aventi diritto di voto. Analogamente, per motivi organizzativi il Consiglio direttivo può limitare il numero di partecipanti per ogni membro.

8. Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da 5-9 persone, che vengono elette dall'Assemblea dei membri con una carica di 2 anni e che possono essere rielette. Il Consiglio direttivo si autocostruisce.

Il Consiglio direttivo deve essere composto in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata delle diverse discipline sportive e delle competenze specifiche ottimali per la carica del Consiglio.

Il Consiglio direttivo rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce gli affari in corso. In questo ambito può emanare opportuni regolamenti e impiegare commissioni.

Al Consiglio direttivo compete il trasferimento dell'amministrazione dell'associazione a una sede amministrativa, nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea dei membri.

Le persone autorizzate alla firma per l'associazione sono il Presidente e un'altra persona di fiducia nominata dal Consiglio direttivo, in modalità congiunta, o insieme a un altro membro del Consiglio direttivo.

9. I revisori dei conti

L'Assemblea dei membri elegge con una carica di due anni due revisori dei conti addetti al controllo del bilancio di fine anno e della contabilità e che rendono conto per iscritto all'Assemblea dei membri. Possono essere rieletti.

IV Finanze

10. Finanziamento

Le entrate dell'associazione sono costituite come segue:

- quote associative annuali
- tasse d'esame dei candidati e contributi del SEFRI per gli esami federali
- altri contributi volontari, donazioni e altre entrate (come ad esempio i contributi dei partecipanti per altre offerte e attività secondo l'Art. 2, par. 2, non aventi diritto a sovvenzioni del SEFRI e quindi da dimostrare separatamente).

L'anno finanziario e d'esercizio termina il 31 dicembre.

11. Quota associativa / responsabilità

I membri sono tenuti a versare annualmente una quota associativa stabilita dall'Assemblea dei membri. La quota associativa ammonta a un massimo di CHF 1'000.00.

I debiti dell'associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Ai nuovi membri da accogliere, il Consiglio direttivo può richiedere un contributo forfettario una tantum per le spese di progetto sostenute finora da sportartenlehrer.ch conformemente alla consuetudine della CI sportartenlehrer.ch.

V Disposizioni finali

12. Testo degli statuti

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva, gli statuti vengono anche tradotti in lingua francese e italiana.

In caso di dubbi nell'interpretazione fa fede il testo degli statuti in lingua tedesca approvato dall'Assemblea costitutiva.

13. Modifiche degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati con l'approvazione delle proposte di modifica di almeno due terzi dei membri presenti.

14. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere decretato con l'approvazione di almeno due terzi dei membri presenti.

In caso di delibera di scioglimento l'Assemblea dei membri può decidere in merito all'impiego del patrimonio dell'associazione.

15. Successione / trasferimento del patrimonio

Con la fondazione dell'associazione, i membri della CI sportartenlehrer.ch diventano automaticamente membri della nuova associazione.


La CI sportartenlehrer.ch verrà sciolta entro il 31.12.2013; il suo patrimonio, con attivi e passivi e tutti i diritti e doveri, verrà trasferito inderogabilmente all'associazione sportartenlehrer.ch entro il 1.1.2014.

16. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea costitutiva del 29 agosto 2013 ed entrano in vigore con l'associazione che diventerà attiva entro il 1° gennaio 2014. Con la fondazione dell'associazione sportartenlehrer.ch, alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) verrà richiesta la relativa modifica dell'organo responsabile ai sensi del regolamento d'esame punto 1.2.

Freienbach, 10 giugno 2017

Il Presidente del giorno:



Linus Bruhin

Engelberg, 10 giugno 2017

Il verbalizzante:



Thomas Meierhofer